



A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Sommario

INFORMATIVA PER I DIPENDENTI	3
TITOLO 1 – LA DICHIARAZIONE PER LE DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E CARICHI FAMILIARI ANNO 2023 (ARTT. 12 E 13 D.P.R. 917/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 23 DEL DPR 29.9.1973, N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER L’ANNO 2021).....	3
TITOLO 2 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEI FAMILIARI A CARICO IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO (CIRC. INPS 263/1988).....	4

Trasmettiamo alle Aziende Clienti di Studio la Circolare contenente il promemoria relativo alle regole per ottenere le detrazioni di imposta 2023 da parte del lavoratore dipendente e la novità legislativa introdotta già dall’anno 2012 secondo cui, è unica responsabilità del lavoratore segnalare al datore di lavoro eventuali variazioni dei carichi familiari rispetto all’anno precedente od in caso di variazioni intervenute in corso d’anno.

Il datore di lavoro, anche per il corrente anno fiscale 2023, dovrà obbligatoriamente applicare:

- le detrazioni di imposta per reddito di lavoro dipendente o assimilato e le detrazioni per carichi familiari segnalate dallo stesso lavoratore il precedente anno, a meno di espressa dichiarazione scritta contraria da parte del lavoratore dipendente;
- il trattamento integrativo continuerà ad essere previsto per intero, nella somma invariata di euro 1.200, ma solo:
 1. per i redditi complessivi compresi tra 8.000 e 15.000 euro per periodo d’imposta, da riportare alla durata del rapporto di lavoro.
 2. per i redditi superiori ai 15.000 e inferiori ai 28.000 euro verrà riconosciuto nei casi in cui la somma delle detrazioni spettanti, per carichi di famiglia e per lavoro dipendente e assimilato, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, o comunque non superi i 1.200 euro annui.

Ricordiamo che da marzo 2022, a seguito del D.Lgs. n. 230/2021, che ha disposto l’istituzione dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, all’interno del cedolino non sono più presenti le detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, anche se disabili, né le detrazioni per famiglie numerose, ma solo quelle relative al coniuge e ai figli di età pari o superiore ai 21 anni e per gli altri familiari a carico.

Se nel corso dell’anno 2023, un figlio dovesse compiere i 21 anni di età, sarà premura del dipendente, richiederci l’applicabilità della detrazione dello stesso, se spettante.

Considerata l’importanza di quanto le detrazioni per carichi familiari e del Trattamento integrativo siano determinanti ai fini del reddito netto, **consigliamo** le aziende Clienti comunque di consegnare l’allegata informativa ai dipendenti, con la prossima busta di paga. In alternativa di darne ampio spazio affiggendole nelle apposite bacheche per le comunicazioni ai dipendenti.

Per la variazione sull’applicazione automatica del “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, il lavoratore deve obbligatoriamente segnalare al Sostituto di imposta datore di lavoro, su carta semplice o compilando il modulo, la richiesta in alternativa di:

- non applicare il Trattamento integrativo;
- chiedere l’applicazione del Trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto.



In caso contrario il datore di lavoro in quanto obbligato applicherà il Trattamento integrativo secondo i parametri indicati dalle norme di riferimento (sopra riportati).

Rammentiamo alle Aziende clienti di richiederci il modello detrazioni e trattamento integrativo se il dipendente fa richiesta di variazioni e di restituirci tali modelli (via posta elettronica all'indirizzo del proprio referente o a brevi mani) con evidenziate eventuali variazioni. I modelli sottoscritti in originale andranno da voi archiviati nella cartella del dipendente.



INFORMATIVA PER I DIPENDENTI

TITOLO 1 – La dichiarazione per le detrazioni da lavoro dipendente e carichi familiari ANNO 2023 (artt. 12 e 13 D.P.R. 917/86 e successive modificazioni – Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del DPR 29.9.1973, N. 600 e successive modificazioni per l'anno 2023)

Le disposizioni normative in materia di detrazioni da lavoro dipendente e per carichi familiari hanno sancito **l'obbligatorietà a carico del dipendente** di segnalare tale proprio diritto ad inizio rapporto e **ogni qualvolta subentri una variazione dei carichi familiari o di domiciliazione**, comunicando le variazioni intervenute, per iscritto al datore di lavoro. Di fatto quindi, il datore di lavoro, deve applicare obbligatoriamente le detrazioni da lavoro dipendente e le detrazioni per carichi familiari segnalate il precedente anno a meno di espressa dichiarazione scritta di non applicazione dei carichi familiari o di variazioni intervenute e segnalate da parte del lavoratore dipendente.

Solo i lavoratori che devono segnalare variazioni rispetto alla precedente situazione dovranno richiedere il modulo e apportare le dovute modifiche a penna, nella parte destra "VARIAZIONI", porre la data e firmare in calce alla dichiarazione di responsabilità (prima di restituirla entro e non oltre il 28 febbraio 2023 per le rettifiche;

Per i lavoratori extracomunitari: In caso i familiari dei lavoratori extracomunitari per cui vengano richieste le detrazioni non fossero residenti nel territorio italiano gli stessi dovranno allegare alternativamente:

1. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
2. documentazione con apposizione della postilla, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
3. documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione dei lavoratori extracomunitari, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della predetta documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione, sempre autenticata, che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati (art. 1, comma 1324, della legge n. 296/2006).

Particolare attenzione andrà posta anche a segnalare al datore di lavoro eventuali richieste di variazione sul **Trattamento integrativo del reddito**. Si ricorda che il Datore di lavoro è obbligato all'applicazione a meno di espressa dichiarazione contraria espressa per iscritto dal lavoratore (su carta semplice firmata o compilando il modello fornito unitamente alla richiesta delle detrazioni) che può in alternativa secondo i propri calcoli o necessità esprimere:

- *di non applicare Trattamento integrativo;*
- *di chiedere l'applicazione del Trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto.*

RICORDIAMO DI SEGUITO LE CONDIZIONI DI REDDITO PER ESSERE CONSIDERATI FISCALMENTE A CARICO

1. Il **CONIUGE** può essere considerato fiscalmente a carico nell'anno 2023 se non consegue redditi superiori ad Euro 2.840,51;
2. I figli di età pari o superiori ai **21 anni** possono essere considerati a carico se non conseguono redditi superiori ad Euro 4.000,00 annui (novità dal 2019);
3. I figli **maggiori di 24 anni** possono essere considerati a carico se non conseguono reddito superiori ad Euro 2.840,51;

[Torna all'indice](#)



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

TITOLO 2 – La dichiarazione di responsabilità dei familiari a carico che davano diritto all'Assegno Nucleo Familiare in caso di ricovero ospedaliero (Circ. INPS 263/1988)

Ricordiamo che da marzo 2022, a seguito del D.Lgs. n. 230/2021, che ha disposto l'istituzione dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, è cessata la corresponsione dell'Assegno Nucleo Familiare e la corresponsione delle detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.

La cessazione dell'Assegno Nucleo familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla presenza, nel nucleo familiare, di familiari a carico.

Uno di questi diritti è l'erogazione, in caso di ricovero ospedaliero, dell'indennità a carico INPS in misura intera e non ridotta di 2/5, in caso di familiari a carico.

A seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico e Universale da marzo 2022, lo Studio non ha più la possibilità di reperire i dati di eventuali familiari a carico, per poter calcolare correttamente l'indennità spettante in caso di ricovero, pertanto i dipendenti, che intendono ottenere il diritto a percepire l'indennità in misura intera, dovranno quindi consegnare una Dichiarazione di Responsabilità (allegato 1) da far pervenire al datore di lavoro, con elenco dei familiari a carico.

[Torna all'indice](#)



ALLEGATO 1

Mod. FC/Mal.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Da presentare al datore di lavoro (o all'INPS nei casi di pagamento diretto) da parte del lavoratore ricoverato in luogo di cura ed avente almeno un familiare a carico, per la corresponsione delle prestazioni economiche di malattia in misura non ridotta ai 2/5 di quella normalmente spettante.

Il sottoscritto nato a il
consapevole delle sanzioni penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendono false attestazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di aver (o di avere avuto) alla data del il seguente familiare a carico, secondo la normativa di cui al T.U. sugli assegni familiari approvato con D.P.R. n. 797/1955

..... nato il

(cognome e nome)

(relazione di parentela)

Il sottoscritto si impegna a segnalare, in caso di eventuale nuovo ricovero, il venir meno della predetta situazione.

In fede

Data

..... (firma leggibile)